



Via Filippo Prospero n. 1 - 00031 ARTENA (RM)

COMUNE DI ARTENA

Provincia di Roma

Firmato digitalmente da

Felicetto Angelini

Tel. N. 06/94191001  
Q = non presente  
C = IT

Reg. Gen. n. 26  
Reg. Serv. n. 9  
Prel. n.10

## ORDINANZA

### **"MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DPCM 09.03.2020 - DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI ALLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA."**

## IL SINDACO

VISTA la Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri concernente gli "indirizzi operativi, per la gestione delle emergenze" del 03/12/2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;

#### PREMESSO CHE:

- A livello nazionale, è stata accertata la presenza e la propagazione epidemiologica del virus "Covid 19", che ha già dimostrato la sua virulenza, specie all'estero (in Cina in particolare);

- In merito al constatato pericolo, il Consiglio dei Ministri ha già emesso proprio provvedimento del 31/01/2020, seguito dall'ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute n.1 del 23/02/2020 con cui sono state previste misure urgenti atte ad impedire il propagarsi del predetto virus tra la popolazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04/03/2020;

VISTO il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 08/03/2020, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 09/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 09/03/2020, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 11/03/2020, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 22/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 11/03/2020, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

DATO ATTO che fra le ulteriori disposizioni di cui ai DPCM in premessa, si vieta espressamente sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare divieto di ogni forma di assembramento;

CONSIDERATO il numero dei casi positivi al contagio da COVID-19 sul territorio comunale;

RICHIAMATA la lettera d) dell'Allegato n. 1 "*Misure Igienico Sanitarie*" del citato DPCM dell'8 marzo 2020, che dispone di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

CONSIDERATO CHE, nonostante tutte le citate prescrizioni in vigore, si registrano situazioni di assembramento all'esterno di pubblici esercizi di vendita di prodotti alimentari;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover impartire ulteriori specifiche disposizioni attuative straordinarie in merito ai giorni e agli orari di accesso agli esercizi commerciali;

RICHIAMATI gli artt. 50, comma 4, e 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare l'incolumità e la salute pubblica;

RICHIAMATO l'art.4 "Sanzioni e controlli" DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

## **ORDINA**

**Per le motivazioni sopra esposte e per la sole medie e grandi strutture di vendita, CHE A PARTIRE DAL 30.03.2020 e fino al 03.04.2020 data di scadenza del DPCM, salvo adozione di nuova ordinanza di proroga, a seguito di emanazione di ulteriori disposizioni governative**

1. L'accesso per gli acquisti presso le medie e grandi strutture (con esclusione di farmacie, parafarmacie edicole e tabaccherie), avvenga rispettando la seguente turnazione alfabetica, secondo le iniziali del cognome della lettera dell'alfabeto del capo famiglia o dell'intestatario della scheda dello stato di famiglia, e garantendo la possibilità per ciascuna famiglia di recarsi a fare la spesa secondo la seguente ripartizione:
  - dalla A-B-C-D-E: **il Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30**
  - dalla F-G-H-I-J-K-L-M: **il Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00**
  - dalla N-O-P-Q-R-S: **il Martedì, Giovedì, Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30**
  - dalla T,U,V,W,X,Y,Z: **il Martedì, Giovedì, Sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00**
  - dalla A alla L: **Domenica 05 aprile 2020**
  - dalla M alla Z: **Domenica 12 aprile 2020**
2. Che la consegna a domicilio per ulteriori acquisiti, oltre quelli avvenuti nel turno settimanale, sia sempre garantita. Non è consentito utilizzare più di una lettera presente all'interno dello stesso nucleo familiare;
3. Che in caso di impossibilità a recarsi ad effettuare acquisti da parte del cosiddetto «capofamiglia», cioè L'INTESTATARIO DELLO «STATO DI FAMIGLIA», può effettuare acquisti chiunque è afferente a quel nucleo familiare, RISPETTANDO SEMPRE IL GIORNO PRESTABILITO PER L'INIZIALE DEL COGNOME DEL «CAPOFAMIGLIA», il tutto dovrà essere autocertificato tramite il modello predisposto dal Ministero dell'Interno;
4. Che UN SOLO MEMBRO del nucleo familiare possa effettuare gli acquisti.
5. Che sia sempre possibile la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme statali e regionali, di cibi CONFEZIONATI.
6. Che la calendarizzazione di cui sopra mira a fare l'approvvigionamento di scorte alimentari

## **DISPONE**

A tutte le forze dell'ordine di vigilare sull'ottemperanza dell'ordinanza stessa.

## INFORMA

Che per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si rimanda all'applicazione all'art.4 "Sanzioni e controlli" DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) che testualmente recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'art.1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'art.3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00"*

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3 comma 4° della L. 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

Copia dell'assunto atto, ai sensi della legge n. 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti istanza di visione o acquisizione in copia.

## TRASMETTE

Copia della presente ordinanza per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si trasmette inoltre il presente provvedimento:

- Alla Prefettura Di Roma;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Artena.
- Al Comando della Polizia della Città Metropolitana
- Al Responsabile del Servizio 2 Sig.ra Orsola Lanna
- Alle medie e grandi strutture presenti sul territorio, per il tramite del Corpo della Polizia Locale.

Artena, li 23 /03 /2020

**IL SINDACO**  
(Dott. Felicetto ANGELINI)